



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33897/2012 promossa da:

..... (C.F. .... con il patrocinio dell'avv. ....  
.....  
..... presso il difensore avv. ....

IL CASO.it  
..... contro ATTRICE  
**FINANZA E FUTURO BANCA SPA** (C.F. 08574620152), con il patrocinio dell'avv. ....  
..... elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv. ....

**BNP PARIBAS - SUCCURSALE ITALIA** (C.F. 04449690157), con il patrocinio dell'avv. ....  
..... e dell'avv. ....  
..... elettivamente domiciliato in

difensore avv. ....

CONVENUTI

**CONCLUSIONI**

Per

voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e difesa,

**nel merito:**

- accertato e dichiarato, per i motivi in atti, il grave inadempimento nei confronti dell'attrice da parte di Finanza & Futuro Banca spa, per violazione degli artt. 21 e 23 del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 26, 28 e 29 del Reg. Consob 11522/1998 in relazione agli investimenti descritti nella narrativa dell'atto di citazione, condannare Finanza & Futuro Banca spa al risarcimento, in favore dell'..... di tutti i danni patiti in conseguenza di tale inadempimento, nella misura di Euro 30.194,45, o in quella misura diversa ritenuta dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- accertato e dichiarato, per i motivi in atti, il grave inadempimento nei confronti dell'attrice da parte di BNP Paribas Succursale Italia, per violazione degli artt. 21 e 23 del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 26, 28



e 29 del Reg. Consob 11522/1998 in relazione al contratto di gestione di portafoglio n. 3648511 del 3 marzo 2006, condannare BNP Paribas Succursale Italia al risarcimento, in favore dell' \_\_\_\_\_, di tutti i danni patiti in conseguenza di tale inadempimento, nella misura di Euro 35.330,56, o in quella misura diversa ritenuta dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;

**in ogni caso:** con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge.

Per FINANZA E FUTURO BANCA SPA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

respingere la domanda svolta da controparte nei confronti di Finanza & Futuro in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, in quanto non provati gli elementi costitutivi della stessa, per le ragioni esposte;

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice, escludere il risarcimento o limitare la liquidazione dei danni per le ragioni esposte in narrativa con riferimento al disposto di cui all'art. 1227 c.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA

- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

- 1) vero che \_\_\_\_\_ è stata sua cliente a far data del 2003 e sino al 2006 e che nel corso di tale periodo \_\_\_\_\_ non contestò in alcuna occasione il suo operato;
  - 2) vero che all'inizio dell'anno 2006, in occasione dell'apertura della filiale di Deutsche Bank s.p.a. a Brescia, l'\_\_\_\_\_ le chiese di essere presentata al Regional Manager, di Finanza & Futuro, Signor \_\_\_\_\_ e al responsabile delle filiali di Deutsche Bank s.p.a. Dott. \_\_\_\_\_;
  - 3) vero che nei mesi di febbraio - marzo del 2006, \_\_\_\_\_ la informò di essere intenzionata ad investire l'importo di € 6.600.000,00 già versato nel corso del mese di gennaio del 2006 sul conto corrente intrattenuto dal \_\_\_\_\_ con Deutsche Bank s.p.a.;
  - 4) vero che, al fine di procedere all'investimento dell'importo di cui sopra, \_\_\_\_\_ i le chiese di partecipare ad un incontro fissato presso il suo studio in \_\_\_\_\_;
  - 5) vero all'incontro di cui sopra, oltre a \_\_\_\_\_ e lei, presero parte anche un funzionario di Bipop e un funzionario di BNP Paribas di Milano;
  - 6) vero che \_\_\_\_\_ riferì che il funzionario di BNP Paribas era suo consulente di fiducia e che l'avrebbe coadiuvata nella scelta dei suoi investimenti;
  - 7) vero che nel corso dell'incontro di cui sopra, venne deciso come suddividere l'investimento dell'importo dei 6.600.000,00 tra gli intermediari presenti;
  - 8) vero che consegnò a \_\_\_\_\_ i prospetti informativi semplificati relativi alla SICAV "Morgan Stanley" (comparto obbligazionario "Euro Strategic Bond"), al fondo comune di investimento di DWS Investment S.A. (comparto obbligazionario "Eurorenta"), alla SICAV "DWS Invest" (comparto "Pharma"), alla SICAV "Merrill Lynch Int. Inv. Funds" (comparto "World Energy"), alla SICAV "Fidelity Funds" (comparto "Italy Fund", "South East Asia Fund" e "European Growth") e alla SICAV "Schroder Int. Sel. Fund" (comparto "Euro Dynamic Growth");
  - 9) vero che illustrò, la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari di cui al precedente capitolo;
  - 10) vero che, a seguito della illustrazione delle caratteristiche e dei rischi e dopo avere preso visione dei prospetti informativi di cui al precedente capitolo \_\_\_\_\_ decise di investire negli strumenti finanziari di cui ai documenti da 8 a 13 che le si rammostrano.
- Si indica in qualità di teste il \_\_\_\_\_ c/o Finanza & Futuro Banca s.p.a.



- respingere le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni in atti;
  - ammettere la prova contraria sui medesimi capitoli formulati dall'Attrice nella seconda memoria istruttoria con il teste, \_\_\_\_\_ ;
- In ogni caso, con vittoria di spese legali, compensi unici, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, il tutto liquidato ai sensi di legge.

Per BNP PARIBAS - SUCCURSALE ITALIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE,

- accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 103 c.p.c. e disporre la separazione della causa promossa dall'attrice nei confronti di BNP Paribas dalla causa promossa dall'attrice nei confronti di Finanza & Futuro, con ogni consequenziale provvedimento, per i motivi esposti nel presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti di BNP Paribas nelle conclusioni della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. in quanto domanda nuova e tardiva, per le ragioni esposte nel presente giudizio;

NEL MERITO,

respingere tutte le domande proposte da' \_\_\_\_\_ nei confronti di BNP Paribas, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente giudizio;

IN OGNI CASO,

- condannare \_\_\_\_\_ alla rifusione in favore di BNP Paribas di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate dall'attrice.

### Motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio Finanza & Futuro Banca s.p.a. e BNP Paribas chiedendo, nei loro confronti, la condanna al risarcimento del danno, per il grave inadempimento per la violazione degli artt. 21 e 23 Tuf e degli artt. 26, 28 e 29 del reg. Consob n. 11522/1998 in relazione agli investimenti effettuati nel marzo 2006, indicati in citazione; l'attrice commisurava il danno alla perdita subita al momento del disinvestimento, effettuato dopo pochi mesi, pari a € 30.194,45 nei confronti di Finanza & Futuro Banca s.p.a. ed a € 35.330,56 nei confronti di BNP Paribas.

In particolare, l'attrice esponeva, in fatto, che:

- all'inizio del 2006 entrava in possesso di un'ingente somma di denaro, per successione del padre defunto, che intendeva investire con l'obiettivo di conservare il capitale;
- di aver, all'uopo, incontrato presso il proprio studio in \_\_\_\_\_ (ove l'attrice svolge la professione di avvocato) il dott. I \_\_\_\_\_, promotore finanziario di Finanza e Futuro Banca s.p.a. (con il quale aveva già effettuato altri investimenti di natura prudente e di importo limitato) ed il dott. \_\_\_\_\_, promotore finanziario di BNP Paribas;
- di aver espresso loro la propria volontà di investire il capitale disponibile in modo prudente e di aver ricevuto rassicurazioni in tal senso;



- di avere quindi investito l'importo complessivo di € 3.950.000,00, mediante la sottoscrizione con il promotore di Finanza & Futuro Banca spa, dott. [redacted], di sei prodotti finanziari per complessivi € 950.000,00 (segnatamente: quote per € 50.000,00 nella Sicav lussemburghese DWS Invest nel comparto DWS Invest Pharma; quote per € 50.000,00 nella Sicav lussemburghese Black Rock nel comparto World Energy; quote per € 200.000,00 nella Sicav lussemburghese Fidelity Funds di cui € 100.000,00 nel comparto Italy Fund, € 50.000,00 nel comparto European Growth Fund e € 50.000,00 nel comparto South East Asia Fund; quote per € 50.000,00 nella Sicav lussemburghese Schroder International Selection Fund nel comparto Euro Strategic Bond ed infine quote per € 300.000,00 nella Sicav lussemburghese DWS Invest nel comparto DWS Eurotrenta), nonché mediante la sottoscrizione, in data 3.3.2006, del contratto di gestione di portafogli di investimento n. [redacted] con BNP Paribas, tramite il promotore dott. [redacted], vi, con il conferimento di € 3.000.000,00 di cui € 500.000,00 venivano destinati all'acquisto di quote dell'hedge fund Kairos Low Volatily.

L'attrice denunciava la violazione, da parte delle convenute, dell'obbligo di informativa attiva e passiva e l'inadeguatezza degli investimenti suindicati.

In particolare assumeva, in relazione alla convenuta Finanza & Futuro s.p.a. che, nonostante l'ingente capitale investito, il promotore dott. [redacted], non le aveva fornito alcuna informazione sull'investimento e non aveva acquisito informazioni sulla sua esperienza, sugli obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio, ritenendo sufficienti il modello c.d. DAC – Documento Unico Accessorio al Contratto, sottoscritto dall'attrice nel giugno 2003 in cui la predetta non aveva fornito alcuna informazione. L'attrice lamentava quindi che gli investimenti manifestavano, sin dall'inizio, la tendenza al ribasso e che le perdite subite la inducevano a disinvestire, nei mesi di maggio e giugno 2006, ottenendo la restituzione del minore importo di € 919.805,55 con una perdita di € 30.194,45.

Nei confronti di BNP Paribas, l'attrice richiamava le informazioni fornite relativamente al proprio profilo di investimento, in cui dichiarava di avere una bassa conoscenza degli strumenti finanziari, dei mercati e dei settori economici, di perseguire come obiettivo la rivalutazione del capitale, di accettare un rischio medio, di mirare ad una moderata crescita del capitale e/o dei redditi e di essere disponibile ad una esposizione al rischio valutario moderato, quindi assumeva, oltre alla violazione degli obblighi informativi, anche l'inadeguatezza dell'investimento in relazione al suo profilo di rischio, per tipologia e oggetto, dimensione e frequenza.

Rilevava, in particolare, la responsabilità della convenuta BNP Paribas anche in relazione all'operazione di investimento nelle quote dell'hedge fund Kairos Low Volatily, per cui era stata segnalata l'inadeguatezza e acquisita l'autorizzazione scritta all'esecuzione dell'operazione, in quanto



la convenuta avrebbe dovuto astenersi non solo dall'eseguire ma anche dal suggerire e consigliare l'operazione inadeguata, che era, invece, stata caldeggiata dalla banca; lamentava che i documenti n 10 e 12 (relativi alla segnalazione dell'inadeguatezza e all'autorizzazione ad eseguire l'operazione) le erano stati presentati come mere formalità, erano stati sottoscritti a Brescia e comunque non riportavano le ragioni dell'inadeguatezza come previsto dall'art. 29 reg. Consob 11522/98.

L'attrice lamentava quindi di aver subito, già nel breve periodo, ingenti perdite che la inducevano, dopo soli nove mesi, a disinvestire la gestione, con una perdita di € 35.330,56.

L'attrice sosteneva anche di aver sottoscritto dei moduli in bianco, che le erano stati sottoposti, negli incontri avvenuti presso il suo studio in ..... dai promotori finanziari, che procedevano successivamente a compilarli.

Concludeva quindi chiedendo il risarcimento del danno subito per la condotta scorretta delle convenute, che non si erano attenute ai canoni minimi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa primaria e secondaria in materia.

Finanza & Futuro Banca s.p.a. e BNP Paribas si costituivano in giudizio e contestavano quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

In particolare, Finanza & Futuro Banca s.p.a. esponeva che l'attrice, anteriormente agli investimenti per cui è causa, in data 4.11.2003, aveva investito € 48.600,00 in quote del fondo di investimento F&F Moneta (doc n 5), in data 22.4.2004 € 5.000,00 in azioni della Sicav DWS Invest comparto Total Return Flexible (doc. n 6) e dal 22.4.2004 al 20.12.2005, € 599.500,00 in azioni della stessa Sicav comparto Total Return Bond (doc.n 7); che, inoltre, il 24.1.2006, l'attrice aveva versato sul conto corrente l'importo di € 6.600.000,00 (estratto conto al 31.1.2006 = doc. n 2) ed aveva organizzato l'incontro con i promotori finanziari dott. .... e dott. .... al fine di investire la somma disponibile in modo diversificato.

La convenuta Finanza & Futuro Banca s.p.a. sosteneva l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, la quale era stata informata della natura, delle caratteristiche e dei rischi degli investimenti dal promotore dott. .... e mediante la consegna del prospetto informativo (doc da n 8 a n 13), che l'attrice era ben in grado di comprendere anche in considerazione del suo profilo professionale di avvocato civilista; inoltre rilevava l'adeguatezza degli investimenti considerando la pregressa operatività dell'attrice e la circostanza che, nello stesso periodo, l'attrice aveva sottoscritto il contratto di gestione del portafogli con BNP Paribas conferendo € 3.000.000,00 ed aveva effettuato un investimento di € 2.500.000,00 con Bipop (estratto conto al 31.3.2006 = doc n 2).

La convenuta contestava anche la sussistenza del nesso causale tra il preteso inadempimento della convenuta ed il danno lamentato, rilevando che l'attrice aveva disinvestito in meno di tre mesi gli



investimenti che non erano caratterizzati da un orizzonte temporale di così breve termine e che, dopo aver registrato minusvalenze, alla fine del 2006 registravano delle plusvalenze quindi chiedeva, in via subordinata, di escludere o di diminuire il risarcimento del danno ex art. 1227 cod. civ. per il concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno.

BNP Paribas rilevava l'insussistenza del danno lamentato dall'attrice, assumendo che l'unico investimento in contestazione fosse quello del 23.3.2006 nelle quote del fondo Kairos Low Volatily per il corrispettivo di € 501.499,33, che, alla data del disinvestimento (4.12.2006), era pari a € 508.416,75, ossia registrava una plusvalenza rispetto al momento dell'investimento.

In ordine al rapporto di gestione patrimoniale n. \_\_\_\_\_, sottoscritto in data 6.3.2006, richiamava la linea di gestione prescelta dall'attrice denominata "linea di gestione personalizzata U20", le cui caratteristiche erano espressamente indicate nell'allegato 3 del contratto di portafogli, e la normativa applicabile al rapporto gestorio (artt. 21, 23 e 24 TUF, artt.37 - 46 reg. Consob 11522/98) che è diversa, almeno in parte, da quella del rapporto di ricezione e trasmissione ordini, quindi chiedeva la separazione delle cause ai sensi dell'art 103 comma 2 c.p.c..

Sosteneva altresì l'assolvimento da parte della banca dell'obbligo informativo, nonché l'osservanza dell'art. 29 reg. Consob n 11522/98 con particolare riferimento all'investimento nelle quote del fondo Kairos Low Volatily.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.

L'istanza di separazione delle cause non veniva accolta e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..

Con la prima memoria, l'attrice dava atto che la perdita di € 35.330,56 si riferiva all'intero contratto di gestione n. \_\_\_\_\_ e specificava che *"il danno di cui si chiede il risarcimento si riferisce esclusivamente all'inadeguatezza del contratto di gestione menzionato, escludendo dal thema decidendum il menzionato investimento nell'hedge fund"* (pag. 20 memoria n 1), precisando la domanda di accertamento del grave inadempimento della BNP Paribas e di condanna al risarcimento *"... in relazione al contratto di gestione di portafogli n 3648511 del 3.3.2006..."*.

La convenuta BNP Paribas, nella memoria n 2 e nei successivi atti, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea fondata sul contratto di gestione di portafogli n. \_\_\_\_\_ del 3.3.2006, trattandosi di domanda nuova, basata su fatti e questioni giuridiche introdotte per la prima volta con la memoria n 1.

La causa proseguiva con l'ammissione delle prove per testimoni richieste dalle parti e ritenute rilevanti.

All'udienza del 23.5.2013 venivano escussi i testimoni \_\_\_\_\_, di parte attrice,

della convenuta Finanza & Futuro Banca spa e \_\_\_\_\_, della convenuta BNP Paribas.



Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 12 maggio 2015 era trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

*In primis* va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda dell'attrice proposta nei confronti di BNP Paribas in relazione al contratto di gestione di portafogli n. del 3.3.2006, che deve essere respinta in quanto infondata.

La modifica della domanda è, infatti, consentita quando non comporta il mutamento dei fatti posti a fondamento della stessa: nella specie, in citazione l'attrice ha dedotto la violazione degli artt. 21 e 23 Tuf e degli artt. 26, 28 e 29 del reg. Consob n. 11522/1998 in relazione "agli investimenti descritti in narrativa", tra cui vi è il contratto di gestione di portafogli n. del 3.3.2006 (nel quale l'attrice aveva conferito l'importo di € 3.000.000,00, di cui € 500.000,00 erano stati destinati all'acquisto delle quote dell'hedge fund Kairos Low Volatily).

I fatti e le questioni giuridiche posti a fondamento della domanda - ossia la sottoscrizione del contratto di gestione di portafogli n. del 3.3.2006, tramite il promotore finanziario dott. , la violazione degli obblighi informativi e l'inadeguatezza dell'investimento sotto tutti i profili (tipologia, oggetto, frequenza e dimensione) - sono i medesimi già riportati in citazione, che sono stati precisati nella successiva memoria con l'esplicito abbandono delle specifiche questioni relative all'hedge fund Kayros Low Volatily.

Va quindi ritenuta ammissibile la modifica della domanda attorea, che non ha comportato l'introduzione di nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere, né ha ampliato il *thema decidendum*, al contrario restringendolo con l'esclusione delle contestazioni relative all'hedge fund Kayros Low Volatily.

\*\*\*

Così individuato il *thema decidendum*, occorre procedere all'esame nel merito delle domande dell'attrice, che devono essere accolte, in quanto fondate, per i motivi di seguito indicati.

E' provato, all'esito della prova testimoniale, che l'attrice incontrò contestualmente a , presso il suo studio, il promotore finanziario di Bipop dott. , il promotore finanziario di Finanza e Futuro Banca spa dott. ed il promotore finanziario di BNP Paribas dott. al fine di investire l'importo di oltre € 6.000.000,00, ricevuto a seguito della liquidazione delle quote di una società al fratello, dopo il decesso del padre.

L'incontro tra l'attrice ed i promotori è confermato dai testimoni e , i quali hanno concordemente dichiarato di aver partecipato all'incontro, a cui era presente anche il



promotore finanziario nel corso del quale l'attrice aveva loro manifestato la volontà di investire il capitale suindicato in modo prudente ed al fine della conservazione del capitale.

E', altresì, provato che l'incontro tra l'attrice ed i promotori finanziari si concretizzava, nel marzo 2006, negli investimenti per cui è causa, per un importo complessivo di circa € 6.000.000,00, di cui l'importo di € 950.000,00 era investito con Finanza e Futuro Banca spa ed € 3.000.000,00 con BNP Paribas, mentre l'importo di circa € 2.000.000,00, che non è oggetto di causa, veniva investito con Bipop Carire.

L'incontro tra l'attrice ed i tre promotori finanziari certamente presenta delle peculiarità (quali: l'incontro di una cliente con tre promotori finanziari contestualmente e l'ingente somma da investire, ammontante a circa € 6.000.000,00) che difficilmente lo possono aver fatto dimenticare ai promotori che vi hanno partecipato e che induce a dubitare dell'attendibilità del teste della convenuta BNP Paribas, dott.

La testimonianza del promotore è, infatti, assai lacunosa, avendo il teste dichiarato di non ricordare, né la "pratica in questione", né l'incontro avvenuto con l'attrice alla presenza degli altri due promotori finanziari, dichiarando soltanto di ricordare di aver convenuto con l'attrice di creare un portafoglio che fornisca un rendimento superiore al *free risk* (superiore al tasso dei titoli di stato) in un periodo temporale di 2/3 anni.

La credibilità del teste è ancor più fragile se si considera che il predetto era, in quel momento, il consulente di fiducia della - come ammesso dallo stesso - ad "mi è stata presentata l'attrice da un amico comune e da quel momento ho iniziato a fornire consulenza alla stessa a livello globale, anche su posizioni presso altre Banche, in particolare ricordo Finanza e Futuro" -, tanto da essere stato presentato dalla agli altri promotori partecipanti all'incontro "quale punto di riferimento per gli investimenti da effettuare, visto il riconoscimento dell'attrice nei suoi confronti" (teste ).

Vi è quindi motivo di dubitare dell'attendibilità della testimonianza del , che non è idonea a sminuire la valenza probatoria della testimonianza degli altri promotori , in particolare in relazione all'incontro avvenuto con i tre promotori finanziari ed alle richieste espresse in tale occasione dalla di cui hanno riferito questi ultimi.

Deve quindi ritenersi provato che l'attrice, in occasione dell'incontro finalizzato agli investimenti per cui è causa, aveva manifestato alle convenute la volontà di effettuare investimenti "prudenti", con l'obiettivo di conservazione del capitale.

Ciò accertato in relazione ad entrambe le convenute, occorre ora verificare quali fossero le ulteriori informazioni di cui ciascuna di esse disponeva al momento degli investimenti per cui è causa.





La convenuta Finanza e Futuro Banca spa non disponeva di altre informazioni relativamente al profilo di rischio dell'attrice, considerato che nel modello sottoscritto in precedenza, risalente al 2003 (DAC del 17.6.2003 = doc. n 7 fasc. attrice), l'attrice aveva ritenuto di non fornire informazioni sulla propria esperienza, situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.

Nessun elemento può, inoltre, ricavarsi dal modello di Deutsche Bank prodotto dall'attrice (sub n 23), che non ha alcuna rilevanza probatoria in questa causa, in quanto riguarda un intermediario diverso dalle convenute, oltre a non essere compilato ed a essere privo di data.

Ne consegue che la chiara manifestazione di volontà dell'attrice di effettuare un investimento prudente, nonché l'assenza di informazioni - che l'attrice aveva ritenuto di non rendere nel 2003 e che la convenuta ha ritenuto di non richiedere nuovamente nel 2006 -, fanno ritenere che, per la convenuta Finanza e Futuro Banca spa, l'attrice avesse un profilo di rischio basso.

Né può ritenersi evincibile un profilo di rischio più elevato dai pregressi investimenti dell'attrice, elencati dalla convenuta Finanza e Futuro Banca spa - segnatamente: nel 2003 l'attrice aveva investito € 48.600,00 in quote del fondo di investimento F&F Moneta (doc n 5), nel 2004 € 5.000,00 in azioni della Sicav DWS Invest comparto Total Return Flexible (doc. n 6) e dal 22.4.2004 al 20.12.2005, € 599.500,00 in azioni della stessa Sicav comparto Total Return Bond (doc. n 7) -, nonché nella consistente capacità patrimoniale della che, il 24.1.2006, aveva versato sul conto corrente l'importo di € 6.600.000,00 (estratto conto al 31.1.2006 = doc. n 2) e nella sua competenza professionale quale avvocato civilista.

Infatti, la pregressa operatività dell'investitrice manifesta la sua passata propensione al rischio e costituisce solo un elemento indiziario del suo generale profilo di rischio, che deve essere valutato unitamente alle altre circostanze note all'intermediario e che non può valere a modificare il profilo di rischio dell'investitrice per tutte le future operazioni, in presenza di elementi di prova di segno contrario.

Nella specie, la chiara richiesta espressa dall'attrice, al momento degli investimenti per cui è causa, di un investimento prudente (che è provata dalla testimonianza dello stesso promotore finanziario di Finanza e Futuro Banca spa, dott. , oltre che dal test. come suesposto) fa ritenere provato che l'attrice avesse un profilo di rischio basso.

Infine, la consistente capacità patrimoniale dell'attrice e la sua professionalità di avvocato civilista, non hanno alcun rilievo nell'individuazione del profilo di rischio e dell'obiettivo di investimento della stessa, considerato che le scelte di investimento sono frutto di determinazioni individuali che prescindono del tutto dalle predette caratteristiche, ben potendo, al contrario, un investitore con un



modesto patrimonio e scarse conoscenze, avere un profilo di rischio alto e un obiettivo di investimento speculativo.

Deve quindi ritenersi accertato il profilo di rischio basso dell'attrice, la quale aveva quale obiettivo di investimento la conservazione del capitale.

Le caratteristiche degli investimenti effettuati dall'attrice con Finanza e Futuro Banca spa nelle quote delle Sicav e la relativa classe di rischio è riportata nei prospetti prodotti dalla convenuta, dai quali risulta che nessuno degli investimenti ha rischio basso o medio, ma che detti investimenti appartengono alla classe di rischio variabile dal rischio medio/alto, al rischio alto sino a quello molto alto (segnatamente: la Sicav lussemburghese DWS Invest nel comparto DWS Invest Pharma ha la classe di rischio 4; la Sicav lussemburghese Black Rock nel comparto World Energy ha la classe di rischio alto; la Sicav lussemburghese Fidelity Funds nel comparto Italy Fund ha rischio alto, nel comparto European Growth Fund ha rischio medio/alto e nel comparto South East Asia Fund ha rischio molto alto, mentre per le altre non è indicato il grado di rischio).

I suddetti investimenti non sono quindi "prudenti" e non sono adeguati per oggetto e tipologia al profilo di rischio basso dell'attrice ed al suo obiettivo di conservazione del capitale, con la conseguenza che deve ritenersi violato l'art. 29 reg. Consob, che impone all'intermediario di astenersi in presenza di un'operazione non adeguata.

Il tenore letterale dell'art. 29 impone, infatti, un obbligo di astensione all'intermediario, che può procedere ad eseguire un'operazione non adeguata soltanto sulla base di un ordine impartito dall'investitore per iscritto, contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, ossia sulla base di un ordine che riporti la segnalazione di inadeguatezza e l'indicazione delle ragioni della stessa, pacificamente mancante nella specie.

Quanto al contratto di gestione di portafogli sottoscritto con la convenuta BNP Paribas n. .... in data 6.3.2006, con la linea di gestione denominata "linea di gestione personalizzata U20", si osserva che l'inadeguatezza dell'investimento emerge documentalmente dall'allegato 3 del contratto, che riporta le caratteristiche della linea di gestione prescelta. Detta linea di gestione risulta, infatti, inadeguata, per tipologia ed oggetto, al profilo di rischio basso dell'attrice, che è provato da quanto suesposto e che è sostanzialmente confermato dalle informazioni acquisite dalla convenuta al momento dell'investimento (allegato 2 del contratto).

In particolare, dal profilo di investimento di cui all'allegato n 2 del contratto di gestione n. ...., risulta che l'attrice dichiarava di avere una bassa conoscenza degli strumenti finanziari, dei mercati e dei settori economici, di perseguire come obiettivo la rivalutazione moderata del capitale, di avere come orizzonte di investimento da 1 a 3 anni, di accettare un rischio medio (ossia di mirare ad una



moderata crescita del capitale e/o dei redditi e di essere disponibile ad una esposizione al rischio valutario moderato).

Al contrario, la linea di investimento prescelta di cui allegato 3 al contratto, risulta *“adatta alla clientela con elevata conoscenza delle operazioni in strumenti finanziari ... L'investimento comporta un rischio alto ed il suo orizzonte temporale è di 5 anni”*.

E' quindi provata *per tabulas* l'inadeguatezza della linea di gestione prescelta dall'attrice con il contratto di gestione di portafogli 1. 1 del 3.3.2006 e la violazione da parte della convenuta BNP Paribas dell'art. 29 reg. Consob n 11522/98, che imponeva l'obbligo di astensione, come sopra riportato.

L'inadeguatezza delle operazioni di investimento per cui è causa, per i profili suindicati, comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice e consente di decidere la causa sulla base della ragione *“più liquida”*, senza esaminare le altre questioni sollevate dall'attrice (quali la violazione dell'obbligo informativo e l'inadeguatezza delle operazioni di investimento per dimensione e frequenza), secondo l'insegnamento della Suprema Corte (*“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”* = Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

La violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 29 cit., comporta la responsabilità delle convenute per il danno subito dall'attrice, consistente nella perdita del capitale investito, e non richiede un'ulteriore prova del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno.

Infatti, l'esecuzione da parte dell'intermediario di un'operazione inadeguata che non doveva eseguire, è una condotta che non solo integra, di per sé, l'illecito - in presenza di un divieto di agire, l'illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione di quel divieto -, ma costituisce anche la causa del danno subito dall'investitore, il quale viene esposto al pericolo insito nell'operazione che la norma mirava a prevenire, con il divieto di esecuzione, ritenendola pregiudizievole (sul punto: Corte d'Appello di Milano sentenza 28.3.2012 ).

Infine, la decisione dell'attrice di disinvestire a distanza di pochi mesi dalle operazioni di investimento, dopo che si erano prodotte le prime perdite, non integra alcun concorso di colpa, in quanto la scelta di disinvestimento è giustificata dalla volontà dell'attrice di non rimanere esposta al pericolo insito nelle



operazioni inadeguate e di limitare il danno già prodotto dalle operazioni pregiudizievoli, che le convenute non avrebbero dovuto eseguire.

Le convenute devono quindi essere condannate al risarcimento del danno, che va determinato considerando la perdita subita, che ammonta a € 30.194,45 nei confronti di Finanza & Futuro Banca s.p.a. e a € 35.330,56 nei confronti di BNP Paribas.

Gli importi suindicati vanno maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi, trattandosi di debiti di valore, aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di debiti di valore, le componenti del danno da liquidare sono la rivalutazione monetaria della somma corrispondente al valore perduto dal patrimonio del danneggiato all'epoca del fatto e gli interessi legali, che sono diretti a compensare il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno, che devono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (tra le altre: Cass. 14.10.2013 n 23232, che è stata citata anche dall'attrice e che si richiama).

Finanza & Futuro Banca s.p.a. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.194,45, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo.

Parimenti BNP Paribas deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 35.330,56, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo.

Le spese di lite sono poste a carico delle convenute, in quanto soccombenti, e si liquidano in base al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività compiuta, con la riduzione del compenso del 20% per la parziale identità delle questioni di diritto trattate. Il valore della causa va determinato ai sensi del codice di procedura civile, ed in particolare ai sensi dell'art. 10 I comma c.p.c., secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda, non essendo applicabile il II comma della norma predetta, che prevede la sommatoria delle domande, in quanto riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta e dichiara la violazione dell'art. 29 reg. Consob n 11522/98 da parte della convenuta Finanza & Futuro Banca spa in relazione agli investimenti per complessivi € 950.000,00 nelle



Sicav per cui è causa e da parte della convenuta BNP Paribas in relazione al contratto di gestione di portafogli n 3648511 del 3.3.2006;

- 2) condanna Finanza & Futuro Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di ..... della somma di € 30.194,45, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo;
- 3) condanna BNP Paribas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 35.330,56, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo;
- 4) condanna la convenuta Finanza & Futuro Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese processuali in favore di ..... che si liquidano in € 5840,00 per compenso, € 357,35 per spese, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
- 5) condanna la convenuta BNP Paribas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese processuali in favore di ..... che si liquidano in € 5840,00 per compenso, € 357,35 per spese, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..

Milano, 4 settembre 2015

Il Giudice  
dott. Antonella Cozzi

